

MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners

ragionieri commercialisti
economisti d'impresa

36078 valdagno (vi) - via l. festari, 15 - c.p. 223
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485
e-mail infovaldagno@martini-drapelli.it

36031 dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266
e-mail infodueville@martini-drapelli.it

www.martini-drapelli.it

DEDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO DALL'IMPRESA
- CASISTICA DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO DALL'IMPRESA
- SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO DA DIPENDENTI

Art. 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - C.M. 16.06.1984, n. 20 - R.M. 17.02.1982, protocollo 9/512

Gli imprenditori italiani che si recano all'estero sostengono normalmente, direttamente o tramite i loro dipendenti, per conto e nel diretto interesse dell'azienda, alcune spese tipiche come quelle, ad esempio, relative al pagamento di carburante per rifornire le autovetture proprie o prese a noleggio, di conti rilasciati da ristoranti ed alberghi, del taxi, eccetera. Tali spese, ovviamente, sono documentate secondo le regole individuate dalla legislazione dello Stato straniero, non sempre conformi a quella prescritte dalla disciplina italiana.

In termini generali, la deducibilità dal reddito d'impresa di questi oneri sostenuti all'estero è subordinata alla sussistenza dei requisiti di certezza, dell'inerenza, della competenza, della congruità e della qualità della spesa, nonché alla condizione che le stesse siano regolarmente registrate nelle scritture contabili imposte dalla normativa vigente.

SCHEMA DI SINTESI



SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO DALL'IMPRENDITORE

PROBLEMA

- Un agente di commercio residente nella provincia di Mantova si reca in Olanda.
- Nel corso della permanenza all'estero sostiene alcune spese per alberghi, ristoranti, noleggi di auto, conferenze, fiere, corsi di formazione, carburante, pedaggi autostradali, manutenzioni su autovettura, spese per omaggi a terzi.
- Dette spese risultano documentate secondo la legislazione vigente in quello Stato.

SPESE DEDUCIBILI

Principi generali

- La deducibilità delle spese dal reddito di impresa è subordinata alla **sussistenza dei requisiti** della certezza, inerenza, competenza e dell'**esistenza di idonea documentazione** che attesti il sostenimento del costo da parte dell'impresa che intende dedurlo.
- L'Amministrazione Finanziaria, infatti, ritiene che in ogni caso la deducibilità dei costi, sia di acquisizione di beni sia di acquisizione di servizi, è condizionata al requisito della certezza, comprovata da idonea documentazione.
- Il documento valido come prova delle spese sostenute nel territorio italiano deve contenere normalmente:
 - la ditta, la denominazione sociale o la ragione sociale e la residenza o domicilio o, comunque, il nome e cognome dei soggetti fra i quali è effettuata l'operazione economica da cui traggono origine le spese;
 - la natura e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione ed i relativi corrispettivi;
 - la data in cui l'operazione stessa è stata posta in essere.

Art. 19
D.P.R.
917/1986

R.M.
10.10.1975,
n. 2/1739

Documentazione estera idonea

- Può essere riconosciuta idonea la documentazione rilasciata nello Stato estero secondo la legislazione ivi in vigore, ancorché non conforme a quella prescritta dalla disciplina italiana.
- Tale idoneità deve essere riconosciuta anche quando il documento di spesa sia sprovvisto degli estremi di identificazione del cliente, a condizione però che esso contenga:
 - l'indicazione dei beni acquistati o delle prestazioni di servizi cui la spesa stessa si riferisce;
 - l'indicazione della ditta fornitrice.

C.M.
16.06.198
4, n. 20

La legislazione dello Stato estero non deve prevedere l'obbligatorietà della contestuale emissione, su esplicita richiesta del cliente italiano, di un documento contenente tutti i requisiti richiesti dalla normativa italiana.

Valorizzazione delle spese estere

Si ritiene che le spese sostenute in valuta estera in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea debbano essere valutate secondo il cambio del giorno in cui sono stati sostenuti o del giorno antecedente più prossimo; in mancanza di tali riferimenti, può essere utilizzato il cambio del mese in cui sono state sostenute.

Controlli della Amministrazione Finanziaria

Oltre all'esistenza dei requisiti di inerenza, di certezza, di qualità e congruità della spesa, l'Amministrazione Finanziaria verifica il nesso causale fra la documentazione di riferimento ed il viaggio estero.

RIMBORSO DELL'IVA

Art. 38-ter
D.P.R. 26.10.1972. n. 633

Condizioni normative

Ai soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'U.E.M. spettano, **in condizioni di reciprocità**, rimborsi di IVA su acquisti effettuati nell'esercizio dell'impresa, sempreché **importo complessivo uguale o superiore a € 200,00**.

Pertanto, per ottenere il rimborso delPIVA olandese occorre che, ad esempio, l'imprenditore:

- sia soggetto passivo in Italia;
- non abbia stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione diretta in Olanda;
- non abbia svolto operazioni in Olanda, eccetto quelle di trasporto o accessorie non imponibili;
- possa legittimamente detrarre PIVA sugli acquisti.

Analogamente alla procedura prevista dalla legislazione italiana, la richiesta di rimborso deve essere presentata al corrispondente Ufficio IVA olandese, in lingua originale, e deve essere corredata dai documenti comprovanti l'acquisto.

CASISTICA DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO DALL'IMPRENDITORE

FATTISPECIE DI ONERI

Ristoranti ed alberghi

liberali

Il documento che è rilasciato non individua, normalmente, l'indicazione del fruitore del servizio.

Pertanto, sarà opportuno che il documento certificativo della spesa indichi il nominativo del fruitore del servizio, se dipendente aziendale, o dell'imprenditore cui deve essere imputato il costo.

Il costo potrà essere documentato solo dalla fattura se la **legislazione vigente nel Paese estero** prevede, a richiesta del cliente, l'emissione obbligatoria di un documento assimilabile alla nostra fattura.

Taxi

Se il tassista operante nel territorio estero non rilascia spontaneamente documentazione idonea, è consigliabile richiedere un documento contenente le generalità del prestatore, il numero di targa e l'importo pagato.

Spese di carburante

Se il gestore del distributore estero non è obbligato ad emettere fattura su richiesta del cliente, l'unica possibilità di certificare il costo è la dichiarazione scritta dell'acquirente, dalla quale risulti che la spesa si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito.

Le spese sostenute per carburanti deducibili possono essere calcolate sulla base del presumibile costo chilometrico, in vigore nel Paese straniero, per una determinata autovettura.

Art. 109,
c. 5
D.P.R.
917/1986

Mance ed erogazioni

In ogni caso, non possono essere ammesse in deduzione le mance ed eventuali altre erogazioni liberali non rientranti fra quelle espressamente previste dalla legislazione italiana.

Esempio :

| Natura della spesa | Deducibilità imposte dirette | Rimborso IVA olandese |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Alberghi e ristoranti | Integrale | Non spetta |
| Noleggio di autovettura | Fino a € 3.615,20 | Spetta |
| Carburante e manutenzione | In misura ridotta | Spetta |
| Spese per Taxi | Integrale | Spetta se addebitata |
| Corsi di formazione | Integrale | Spetta |
| Spese per omaggi a terzi | In misura ridotta (1/3) | Non spetta |
| Pedaggi autostradali | Integrale | Non spetta |

SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO DA DIPENDENTI

PROBLEMA

- Un imprenditore residente nella Provincia di Bologna incarica i propri dipendenti di svolgere una prestazione di servizio in Germania.
- Nel corso della permanenza all'estero i dipendenti aziendali sostengono, per dell'impresa, alcune spese, } Consumazione pasti, ticket per mezzi di trasporto urbani, gettoni telefonici, ecc.
- Ipotizziamo che a fronte delle spese sostenute non sia rilasciata alcuna documentazione.

**DOCUMENTAZIONE
PROBATORIA**

**Spese non
documentate**

- A particolari condizioni le spese non documentate, sostenute per conto dell'azienda, possono ritenersi documentate sulla base delle sole dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti e quietanzate dal venditore non tenuto ad emettere un regolare documento.

Il rimborso di spese non documentabili, fino ad un importo di € 25,82 (per le trasferte all'estero) non concorre a formare reddito per il dipendente nel caso di rimborso analitico.

Art. 51, c. 5
D.P.R.
917/1986

- La dichiarazione redatta dal dipendente, relativa ai costi sostenuti per conto dell'impresa, deve ritenersi veritiera e, in quanto tale, idonea ai fini della deducibilità del costo.
- L'efficacia probatoria della dichiarazione sottoscritta dal dipendente non può essere riconosciuta se trattasi di costi per i quali la normativa italiana impone l'emissione di specifici documenti (ricevuta fiscale).

Condizioni per la deduzione

Le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici possono essere documentate attraverso i relativi biglietti, anche se anonimi. Anche ai fini della documentazione delle altre spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle di vitto e alloggio e quelle rimborsabili in esenzione d'imposta fino ad un importo massimo giornaliero € 25,82, non è necessaria l'intestazione al dipendente dei documenti stessi, essendo sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa (C.M. 188/E/1998).

Affinché i costi non documentati possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa occorre:

- la regolare contabilizzazione con la conseguente imputazione dell'onere al conto economico;
- il rispetto dei requisiti della competenza, dell'inerenza e della congruità della spesa;
- il preventivo controllo del costo, da parte dell'imprenditore, sulla base della dichiarazione redatta dal dipendente

La dichiarazione potrà anche essere **redatta in lingua straniera**, onde consentire alle imprese straniere di prenderne atto.

Limite

Le spese di vitto e alloggio, sostenute per trasferte effettuate all'estero dai lavoratori dipendenti, sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a € 258,23.

I controlli della Amministrazione Finanziaria

Anche per tali spese il controllo è finalizzato alla verifica dell'esistenza dei requisiti di inerenza, di certezza, di qualità e congruità della spesa, oltre alla ricerca del nesso causale fra la documentazione di riferimento ed il viaggio estero.